
ORDINANZA MUNICIPALE
sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione
(del 14.11.2017)

Il **Municipio di Minusio**, visti

- > la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 01.06.2010
- > il relativo Regolamento (RLear) del 16.03.2011
- > la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24.03.2004
- > l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28.02.2007
- > il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa)

e richiamati gli artt. 192 LOC, art. 44 RALOC

ORDINA :

I DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 Oggetto

La presente Ordinanza disciplina le competenze del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre Leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

art. 2 Definizioni

Per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.

Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

II COMPETENZE DEL MUNICIPIO

art. 3 Competenze decisionali

Il Municipio è competente per:

- a) verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazioni di idoneità), giusta gli artt. 7 cpv. 1 Lear, artt. 4-5 e 38-52 RLear;

- b) rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli artt. 11-33 e 90-92 RLear;
- c) applicare le eccezioni giusta l'art. 16 cpv. 2 Lear all'obbligo di apertura minima degli esercizi definiti dall'art. 16 cpv. 1 Lear;
- d) disciplinare la chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) tra le ore 03:00 e le ore 06:00 (art. 16 cpv. 4 Lear);
- e) coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
- f) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 19Lear);
- g) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 30 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);
- h) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 37 Lear);
- i) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;
- l) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 24 LALPAmb);
- m) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv.1 Lear)

art. 4 Competenze di controllo delegate

Il Municipio, tramite la propria polizia comunale, è inoltre competente per i seguenti controlli:

- a) esposizione degli orari (art. 28 Lear);
- b) età e numero degli avventori (artt. 14 e 36 Lear);
- c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (artt. 23-25 Lear);
- d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (art. 21 e 22 Lear e 75 e 79 RLear);
- e) esposizione dei prezzi (art. 34 Lear e 93-96 RLear);
- f) divieto del fumo (art. 35 Lear)

art. 5 Altri compiti

In caso di chiusura di un esercizio superiore a 60 giorni il Municipio e per esso la polizia comunale e il gerente sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti, alla polizia cantonale e al Laboratorio cantonale (art. 59 RLear).

III APERTURA E CHIUSURA

art. 6 Notifica

¹Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:

- > gli orari di apertura e di chiusura
- > i giorni di riposo settimanale
- > i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi

²Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate alla polizia comunale almeno con 15 giorni d'anticipo.

³Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio.

⁴Gli esercenti hanno la possibilità di anticipare la chiusura - fino ad un massimo di due ore prima dell'orario notificato al Comune - tramite un semplice avviso alla polizia comunale territorialmente competente, con facoltà di posticipare (dopo segnalazione preventiva al Municipio) la chiusura degli esercizi alle ore 02:00 il venerdì, il sabato e durante i giorni festivi.

art. 7 Locali notturni

I locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) non possono essere aperti prima delle ore 19:00 e devono chiudere entro le ore 03:00.

art. 8 Deroga

¹Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orario in occasione di circostanze o eventi particolari.

²Le richieste di deroga d'orario, debitamente motivate dal gerente, devono pervenire alla polizia comunale con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi urgenti e non pianificabili.

³La concessione di deroghe di orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

⁴Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre le ore 01:00.

IV DISPOSIZIONI VARIE

art. 9 Mantenimento della quiete e dell'ordine pubblico

¹Il gerente è responsabile del mantenimento dell'ordine e della quiete pubblica tanto all'interno dei propri locali quanto nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico. Egli deve prendere tutte le misure necessarie affinché l'esercizio venga gestito senza generare disturbi all'ordine pubblico.

In caso di necessità fa appello alla polizia comunale territorialmente competente.

²Qualora le circostanze lo esigono, il Municipio può imporre delle misure volte alla salvaguardia dell'ordine pubblico.

In caso di ripetute violazioni della quiete e dell'ordine pubblico il Dipartimento preposto, su richiesta del Municipio, può ordinare che l'esercizio pubblico organizzi a sue spese un servizio d'ordine adeguato, affinché il mantenimento dell'ordine venga assicurato.

art. 10 Richieste di permessi speciali

Le richieste di permessi speciali devono pervenire alla polizia comunale almeno 90 giorni prima della data in cui è prevista l'occasione straordinaria.

art. 11 Rispetto della quiete

¹Voci e suoni provenienti da apparecchi da gioco, strumenti musicali e apparecchi di riproduzione di qualsiasi tipo, non devono provocare disturbo a terzi e alla quiete pubblica.

²Dopo le ore 23:00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio e nel rispetto della quiete notturna.

Il Municipio può autorizzare delle eccezioni, quando è comprovata l'assenza di disturbo.

> Eventi manifestazioni e intrattenimenti musicali

art. 12 In generale

¹Il regolare svolgimento nell'esercizio di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione dello stesso presuppone il rilascio di una licenza edilizia per il cambiamento di destinazione; alla domanda di costruzione deve essere allegato uno studio specialistico che dimostri il rispetto delle normative in materia di protezione fonica e ambientale.

²L'organizzazione occasionale nell'esercizio di eventi (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc.) soggiace ad autorizzazione municipale.

art. 13 Autorizzazioni e permessi speciali

¹La richiesta di autorizzazione per eventi occasionali e permessi speciali deve essere presentata in forma scritta dal gerente al Municipio, tramite la polizia comunale, con un preavviso di 10 giorni sulla data della manifestazione, accompagnata dalle seguenti informazioni:

- a) giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
- b) numero degli avventori previsto;
- c) misure eventualmente previste per garantire la sicurezza

²La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.

³L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.

⁴Il Municipio può rilasciare al gerente permessi speciali della durata massima di tre mesi, da utilizzare in maniera consecutiva, per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie, segnatamente manifestazioni ricreative.

I permessi speciali devono essere legati ad una manifestazione ben precisa e sono rilasciati per un periodo definito, non rinnovabile.

Esso deve inoltre essere legato ad installazioni mobili o locali determinate.

L'autorizzazione può essere munita di oneri e condizioni.

I permessi speciali sono rilasciati al gerente, il quale si occupa personalmente della gestione ed è responsabile dell'esercizio durante la manifestazione.

La decisione di rilascio del permesso da parte del Municipio è subordinata al preavviso favorevole da parte del Dipartimento competente.

Il Municipio dovrà inoltre informare obbligatoriamente il Laboratorio cantonale circa la richiesta di rilascio del permesso speciale.

V TASSE

art. 14 Tassa deroga d'orario (art. 100 RLear)

¹La tassa per una deroga d'orario ammonta a fr. 50.00 per ora.

² Sono esenti da tasse deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni particolari.

art. 15 Tassa permessi speciali

¹La tassa per un permesso speciale ammonta a fr. 60.00 per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di fr. 500.00.

²In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi ideali, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

art. 16 Tassa di controllo

¹Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'Autorità.

Il costo orario per tali prestazioni è pari a fr. 80.00 all'ora.

²La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.

art. 17 Spese e tasse di cancelleria

Per le spese e i lavori di cancelleria e altri atti (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) è prelevata una tassa da fr. 1.00 a fr. 500.00 a seconda dell'impegno richiesto.

VI SANZIONI

art. 18 Multe

¹Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (art. 3 della presente Ordinanza).

²La procedura e l'importo massimo della multa sono definiti dagli artt. 145 e segg. LOC.

³Le altre infrazioni sono punite dall'Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti.

art. 19 Revoca

¹I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:

- a) per ottenerli sono state fornite dichiarazioni inveritiere;
- b) nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica

²La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

VII DISPOSIZIONI FINALI

art. 20 Contenzioso

¹Contro le decisioni della polizia comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

²Contro le decisioni del Municipio, comprese quelle in materia di contravvenzioni, è dato ricorso nei modi e nei termini stabiliti dalla LOC.

art. 21 Altre norme

Nell'ambito della sua attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

art. 22 Abrogazione e entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia ed entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

(Ris. mun. N° 1139.1)

Il Municipio